Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2022 in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del Comune di Cappelle sul Tavo (PE), ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

viste le deliberazioni n. 288/2020/INPR e n. 297/2021/INPR con le quali questa Sezione regionale di controllo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 (25 febbraio 2021) e 2020 (30 novembre 2021);

vista la deliberazione n. 31/2022/INPR, dell'11 febbraio 2022, con la quale questa Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma delle attività di controllo per l'anno 2022*";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

vista l'ordinanza del 7 ottobre 2022, n. 41, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di Cappelle sul Tavo (PE) – ente con 4.021 abitanti – acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 25 marzo 2021 (prot. 2569) e 22 dicembre 2021 (prot. 6660).

L' Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione

finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di fattori di criticità, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1 Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Si evidenzia preliminarmente che con deliberazione n. 91/2021/PRSE questa Sezione ha analizzato il riaccertamento straordinario dei residui ed i rendiconti dal 2015 al 2018.

1.2. Va, altresì, evidenziato, sempre in via preliminare, che l'Ente ha approvato i rendiconti in esame in data 3 luglio 2020 (con riferimento al rendiconto 2019) ed il 31 maggio 2021 (con riferimento al rendiconto 2020) in ritardo rispetto al termine stabilito per legge con particolare riferimento al rendiconto 2019.

Equilibri di bilancio

2. In merito alla verifica degli equilibri, l'art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018 prevede che: "*Gli enti…si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*". Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 20 del 2019 hanno precisato che tale nuova disciplina "*attribuisce valore giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un "equilibrio finanziario complessivo di competenza" anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio…*".

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al citato decreto legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio, ai sensi della citata norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali - *risultato di competenza (W1), equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3)* – che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo di risultato di competenza non negativo.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che: "*il primo ("risultato di competenza") non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento ("equilibrio di bilancio"); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto ("equilibrio complessivo")*".

Al riguardo la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio; al contrario, l'equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.

Per quanto sopra precisato, si osservano, per il Comune in esame, i seguenti risultati.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	**414.921,64**	**97.162,14**	**512.083,78**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	-	-	-
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	**414.921,64**	**97.162,14**	**512.083,78**
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-84.725,33	-	-84.725,33
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	**499.646,97**	**97.162,14**	**596.809,11**

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Per l'anno 2019, il Comune registra, per la parte corrente, un risultato di competenza di euro 512.083,78, dopo aver rimborsato una quota di capitale per ammortamento mutui e prestiti di euro 224.975,14. In riferimento alla parte capitale, essa risulta pari ad euro 97.162,14 determinando un equilibrio complessivo pari ad euro 596.809,11 (valore al netto di euro 84.725,33 a titolo di *"variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto"*).

Si rileva in parte corrente un *"Utilizzo avanzo di amministrazione"* per 220.000 euro mentre in parte capitale risulta applicata una quota pari ad euro 21.500.

Tabella n. 2 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	**258.833,08**	**66.591,54**	**325.424,62**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	161.402,34	-	161.402,34
Risorse vincolate nel bilancio	31.431,00	-	31.431,00
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	**65.999,74**	**66.591,54**	**132.591,28**
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-	-	-
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	**65.999,74**	**66.591,54**	**132.591,28**

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente positivo in tutte le sue componenti (O1, O2 e O3), allo stesso modo della gestione in conto capitale (saldo positivo nei tre parametri Z1, Z2 e Z3) determinando un equilibrio complessivo al termine dell'esercizio 2020 pari ad euro 132.591,28.

Risultato di amministrazione

3. Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale.

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Tabella n. 3 – Risultato e avanzo di amministrazione

Risultato di amministrazione al 31 dicembre	2019	2020
	555.778,8	**725.261,11**
Composizione del risultato di amministrazione		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	479.531,42	617.489,61
Fondo anticipazioni liquidità	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-
Fondo contenzioso	1.500,00	21.980,00
Altri accantonamenti	2.354,09	5.318,24
Totale parte accantonata	**483.385,51**	**644.787,85**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	19.549,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	11.882,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	47.553,42	47.553,42
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-
Altri vincoli	-	-
Totale parte vincolata	47.553,42	78.984,42
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti	-	-
Totale parte disponibile	**24.839,87**	**1.488,84**

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Come si evince dalla tabella il Comune chiude l'esercizio 2019 con un valore pari ad euro 555.778,8 e l'esercizio 2020 con una somma pari ad euro 725.261,11. Effettuati gli accantonamenti ed i vincoli tutte le annualità presentano una "*Parte disponibile*", comunque, positiva.

Si riportano - nella seguente tabella - i valori quantificati per gli esercizi in esame del FCDE.

Tabella 4 –FCDE 2019-2020

	2019	2020
FCDE a rendiconto	479.531,42	617.489,61
Totale residui attivi al 31.12	2.880.556,83	2.568.348,07
percentuale sul totale residui attivi	16,65	24,04
Totale residui attivi al 31.12 sottratti i residui dei Titoli 2-4-9	1.824.159,80	1.519.787,38
percentuale sul totale residui attivi senza i residui dei Titoli 2-4-9	26,29	40,63

Fonte: Elaborazione

In riferimento alla parte accantonata del risultato di amministrazione il FCDE rappresenta circa il 17 per cento rispetto al totale dei residui nel 2019 percentuale che aumenta a circa al 40,63 per cento nel 2020 al netto dei residui dei titoli 2 – 4 - 9.

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2020, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato a FCDE (euro 606.438,54) una somma pari al 52,52 per cento dei residui mantenuti (euro 1.154.610,28 di cui euro 283.594,74 relativi alla competenza ed euro 871.015,54 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "*Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*";
- con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", ha accantonato a FCDE (euro 11.051,07) una somma pari al 10,38 per cento dei residui mantenuti (euro 106.444,05 di cui euro 56.019,55 relativi alla competenza ed euro 50.424,5 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico sono state prese in considerazione la Tipologia 100 "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*" e la Tipologia 500 "*Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti*";
- con riferimento al Titolo 4 "*Entrate in conto capitale*", nonostante la presenza di residui attivi per euro 967.217,35, l'Ente non ha effettuato accantonamenti.

Il risultato di amministrazione presenta, inoltre, un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 1.500 nel 2019 ed euro 21.980 nel 2020 ed altri accantonamenti per euro 2.354 nel 2019 ed euro 5.318 nel 2020.

Gestione dei residui

4. In riferimento alla gestione dei residui, si illustra nelle tabelle successive l'evoluzione dei nel biennio in esame.

Tabella 5 – Residui attivi e passivi 2019

	Residui attivi	Residui passivi
Residui iniziali	1.793.854,78	1.581.924,16
Residui finali	2.880.556,83	1.278.137,97
% Riscossioni /Pagamenti	24	50

% Formazione dei residui	47	24

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP

Tabella 6 – Residui attivi e passivi 2020

	Residui attivi	Residui passivi
Residui iniziali	2.880.556,83	1.278.137,97
Residui finali	2.568.348,07	1.300.215,31
% Riscossioni /Pagamenti	17	69
% Formazione dei residui	10	25

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP

L'ammontare complessivo dei residui attivi mostra un andamento crescente a differenza dei passivi che, invece, decrescono.

I residui attivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 2.163.472,67, presentano una quota di formazione del 10 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli accertamenti di competenza, in riduzione rispetto al precedente esercizio che presentava una quota pari al 47 per cento), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza, pari ad euro 1.010.594,97, mostrano una quota di formazione pari al 25 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli impegni di competenza, in incremento di un punto percentuale rispetto al precedente esercizi). In relazione alla capacità di smaltimento dei residui attivi relativi agli esercizi precedenti si registra una quota pari al 17 per cento nel 2020 (in riduzione rispetto al 2019 che presentava una percentuale pari al 24), mentre i passivi mostrano una misura di smaltimento pari al 69 per cento (in riduzione rispetto al 2019 la cui quota era pari al 50 per cento).

Alla luce di tali valori non può non rilevarsi una forte criticità nella capacità di smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti, soprattutto in relazione ai residui attivi.

Si raccomanda pertanto l'adozione di misure più incisive tese ad incrementare la capacità di smaltimento dei residui, nonché a procedere con immediatezza alla cancellazione di quelli ormai divenuti inesigibili.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

5. Nel biennio in esame, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'articolo 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, ha fatto registrare i seguenti valori:

- esercizio 2019: 71 giorni;
- esercizio 2020: 67 giorni.

Si rammenta che l'Ente è tenuto a predisporre azioni mirate a ridurre il valore dell'indice, riportandolo nei termini di legge e, a tale proposito, si ricorda che l'indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale ed annuale), unitamente agli altri dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza (ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici), ex art. 33 d.lgs. 33 del 2013, è calcolato in adempimento degli indirizzi euro-unitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE, che richiede l'adozione di una "*cultura dei pagamenti rapidi*". Il mancato

rispetto dei termini di pagamento comporta per il Comune il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori e consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, interessi legali di mora che possono mettere a rischio l'equilibrio finanziario del bilancio poiché erodono una notevole quota di risorse destinate alle attività istituzionali (si veda sentenza Corte cost. n. 78 del 2020).

Gestione della liquidità

6. In riferimento alla gestione della liquidità il Comune presenta le seguenti risultanze:

Tabella 7 - Gestione della liquidità 2019 – 2020

	2019	**2020**
Fondo cassa complessivo al 31.12	0,00	356.498,49
di cui cassa vincolata (1)	n.q.	10.320,00

Fonte: Relazioni dell'Organo di revisione 2019 -2020

L'Ente non risulta aver fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione di liquidità di cui al d. l. 35 del 2013 e s.m.i. mentre ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria una prima volta nell'esercizio 2019 (senza peraltro restituire entro il 31 dicembre l'importo dell'anticipazione riscossa nel corso dell'esercizio determinando la formazione di un residuo passivo di euro 135.931,21) ed una seconda volta nell'esercizio 2020, durante il quale l'Ente ha provveduto sia ad estinguere il residuo passivo dell'esercizio 2019, sia a rimborsare entro il 31 dicembre l'importo dell'anticipazione riscossa nel corso dell'anno, pari ad euro 1.313.321.

Tabella 8 – Anticipazione di tesoreria 2018 – 2020

Anticipazione di tesoreria	**Residuo anticipazione al 1.1**	**Importo restituito a residuo**	**Anticipazione dell'esercizio**	**Importo restituito a competenza**	**Residuo al 31.12**
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	536.152,09	400.220,88	135.931,21
2020	135.931,21	135.931,21	1.313.321	1.313.321	0,00

Fonte: BDAP

Si segnala, altresì, in ragione del costante ricorso a tale istituto che il Comune per tutto il biennio in esame non ha rispettato il parametro di deficitarietà strutturale P3 "*Anticipazioni chiuse solo contabilmente*".

Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri di deficitarietà costituisce un "*campanello di allarme*" sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria, nonché un fattore di criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

Quanto all'andamento del ricorso all'anticipazione di tesoreria, i dati SIOPE confermano anche nell'esercizio 2021 il ricorso, in maniera sistematica, a tale istituto (incassi e pagamenti pari ad euro 1.517.316,02) così come per l'esercizio 2022 (dati al primo semestre 2022, incassi per anticipazione di tesoreria euro 791.468,89, pagamenti pari ad euro 730.983,05).

Si rileva che il ripetuto ricorso negli anni all'anticipazione di tesoreria induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese d'investimento). Si invita conseguentemente il Comune a adottare misure più incisive volte a contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria anche attraverso una riprogrammazione del bilancio, con scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive e/o la riduzione delle spese correnti.

Organismi partecipati

7. In merito agli organismi partecipati, l'Ente ha provveduto sia alla revisione ordinaria delle partecipazioni ex articolo 20 del d. lgs. 175 del 2016, al 31 dicembre 2019, con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30 dicembre 2020, che alla revisione al 31 dicembre 2020, con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 29 dicembre 2021, adempiendo, altresì, all'obbligo di comunicazione nei confronti di questa Sezione.

Le ricognizioni effettuate non prevedono l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione, pertanto, le partecipazioni sono le stesse specificate nella precedente delib. n. 91/2021/PRSE.

L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2020, ha, altresì, rilevato che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG.

Al riguardo, questa Sezione ricorda l'importanza di raggiungere la certezza dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e le partecipate, in modo da evitare il crearsi di situazioni debitorie occulte che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante. Pertanto, si invita l'Ente a adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie nei confronti degli organismi partecipati, e, nel frattempo, a disporre gli opportuni accantonamenti prudenziali.

Eventuali discrasie contabili, con l'andar del tempo, rischiano infatti di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di potenziali rischi sugli equilibri finanziari dell'ente locale. È utile sottolineare che la normativa vigente in materia *"si pone l'obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci della partecipata e*

dell'ente pubblico socio. L'obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze" (Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 479/2013).

Debiti fuori bilancio

8. Dai dati forniti dall'Organo di revisione nelle relazioni ai rendiconti 2019- 2020 risulta che l'Ente non ha provveduto a riconoscere e finanziare debiti fuori bilancio nel biennio in esame.

Parametri di deficitarietà strutturale

9. Negli esercizi in esame l'Ente presenta per gli esercizi in esame il superamento del limite previsto per il parametro P 3 "*Anticipazioni chiuse solo contabilmente*", mentre per il 2019 oltre al superamento del citato parametro si rileva anche lo sforamento del P 8 "*Effettiva capacità di riscossione*".

Monitoraggio dati Siope 2021

10. Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto di recente modo di ribadire che: "*le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine … le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziate*" ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2022", approvata con deliberazione 21/SSRRCO/INPR/21). Considerato, altresì, che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei all'effettuazione di tale monitoraggio (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può mai prescindere dall'analisi dell'"*attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale*" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2021, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 22 settembre 2022, relativa ai dati al 31 dicembre 2021, emerge che:

- l'Ente ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2021;

- gli incassi aumentano da euro 4.288.407,02 del 2020 ad euro 4.470.358,9 del 2021, tale incremento è riconducibile principalmente al codice Siope 6.00.00.00.000 *"Accensione Prestiti"* che passa da zero ad euro 179.000,00 ed al codice Siope 7.00.00.00.000 "*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"* che registra un incremento di euro 203.995,02;
- i pagamenti aumentano da euro 3.931.908,53 del 2020 ad euro 4.718.280,81 del 2021 tale incremento (pari ad euro 786.372,28) è riconducibile sia alle spese correnti (in particolare al codice Siope 1.03.02.00.000 "*Acquisto di servizi"* che si incrementa per un valore pari ad euro 236.369,39) sia alle spese in conto capitale che aumentano di euro 292.056,53;
- dall'analisi della stampa "*disponibilità liquide"* il fondo di cassa al 31 dicembre 2021, risulta pari ad euro 108.576,58 in riduzione rispetto al valore al 1° gennaio 2021 (euro 356.498,49).

Spese di rappresentanza 2019- 2020

11. L'Ente ha trasmesso, per entrambi gli esercizi in esame, i prospetti relativi alle spese di rappresentanza così come previsto dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, sebbene non siano state sostenute spese per tale tipologia.

In riferimento all'assenza di un regolamento sulle spese di rappresentanza, si ribadisce quanto rilevato da questa Sezione con deliberazione n. 91/2021/PRSE.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto – comunicando a questa Sezione entro 90 giorni le misure correttive adottate - a:

- porre in essere azioni volte ad incrementare la capacità di riscossione in modo da assicurare una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, i necessari equilibri di bilancio e i vincoli posti a tutela delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- regolarizzare la gestione di cassa, riconducendo entro parametri adeguati il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- adottare misure organizzative adeguate per rispettare la normativa nazionale e comunitaria relativa ai tempi medi di pagamento;
- garantire la conciliazione dei rapporti creditori e debitori nei confronti degli organismi partecipati nonché a vigilare sui risultati di gestione da essi prodotti;
- assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasmissione previsti dalla normativa vigente;

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Cappelle sul Tavo (PE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2022.

L'Estensore	Il Presidente
Giovanni Guida	Stefano Siragusa
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella Giammaria

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI CONTI
13.10.2022 09:10:18 GMT+01:00